ASSO BON ITALIANA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI IMPRESE DI BONIFICA

COSTITUITA PER ATTO NOTAIO Gennaro Mariconda
del 12 Dic. 89 – Rep. 2151 - 4776

Roma, 28 marzo 2011

Spett.le
Ministero della Difesa
Direzione Generale dei lavori del Demanio
Alla c.a. del Direttore Generale
Piazza della Marina, 4
00196 – ROMA

1- L'ASSOBON, Associazione Nazionale che riunisce le principali imprese italiane che operano nel settore della ricerca e bonifica da mine ed altri ordigni bellici, ha sollecitato un intervento legislativo inteso a modificare il D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 includendo il servizio di bonifica nei piani di sicurezza dei cantieri da far parte integrante del contratto di appalto, con indicazione nei bandi di gara dei relativi oneri non soggetti a ribasso d'asta; nonché all'istituzione di un albo delle imprese specializzate in grado di svolgere correttamente il servizio di bonifica ed in possesso di adeguati requisiti.

La relativa proposta di legge (n. 3222), che è attualmente al vaglio delle competenti commissioni parlamentari ed in fase di approvazione definitiva, introduce nella disciplina in materia di sicurezza sul lavoro l'obbligo di valutare anche il rischio di esplosione derivante dall'attivazione accidentale di residuati bellici, specialmente durante le mansioni di scavo che i lavoratori svolgono nei cantieri temporanei e mobili.

Nella relazione che accompagna la proposta di legge è detto che "la regolamentazione di questa attività deve necessariamente definire i requisiti per abilitare le imprese ad operare relativamente agli interventi di bonifica da ordigni bellici, per quanto riguarda le capacità tecnico-economiche, la disponibilità di idonee attrezzature e il personale in possesso dei brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa".

Ed ancora, che i "casi emblematici rappresentati dai recenti affidamenti,

Sede legale c/o Studio Avv. Giampiero Pallotta
Via Nomentana, 76 – 00161 Roma
Cod. Fiscale 97072020585

da parte di importanti imprese di costruzione, della bonifica da ordigni bellici, relativamente alla realizzazione di rilevanti opere pubbliche, nel cui ambito gli importi di aggiudicazione sembrano assolutamente inadeguati, in quanto non raggiungono neanche un sesto di quelli stimati" *portano a concludere* "che il lavoro a tali condizioni non verrà eseguito correttamente e completamente e ciò con grave pregiudizio per la sicurezza delle maestranze, nonché delle opere da realizzare".

2- Recentemente è entrato in vigore il D. Lgs. 15.3.2010 n. 66 che ha approvato il Codice dell'ordinamento militare e stabilito l'abrogazione espressa di numerose norme, tra cui il D. L.vo L. ten. 12.4.1946 n. 320 e il D. Lgs. CPS 1.11.1947 n. 1768 che contengono tutte le norme primarie in materia di bonifica del territorio nazionale da campi minati e da ordigni residuati bellici.

Traendo spunto da tale abrogazione e del tutto trascurando la perdurante efficacia di tutti gli atti normativi (decreti ministeriali, direttive, istruzioni, circolari, determinazioni generali ministeriali, ecc.) "emanati in attuazione della precedente normativa abrogata" *(art. 2186) ed in concreto disciplinanti l'attività di bonifica, alcuni committenti di opere pubbliche in corso di attuazione hanno ritenuto* "non più necessario fare domanda alle Autorità militari competenti per l'ottenimento dell'autorizzazione, con relative prescrizioni tecniche, per l'esecuzione della bonifica delle aree", *né tenute, le imprese incaricate della bonifica stessa, a fornire al committente* "il certificato di buona esecuzione delle indagini", *salvo ad esigere che l'impresa affidataria rilasci il* "certificato di avvenuto sminamento senza reperimento di ordigni con manleva delle responsabilità" *del committente, dell'appaltatore e della direzione dei lavori.*

In tal senso, si è espressa recentemente la COMIS S.r.l. incaricata da SNAM rete gas della direzione dei lavori appaltati alla Veronese Impianti S.p.A..

Ciò sta avvenendo malgrado la Direzione Generale dei lavori e del demanio del Ministero della Difesa sia intervenuta chiarendo ai propri organi esecutivi che, ai sensi dell'art. 2186, comma 2, del citato Codice, permane la piena validità intrinseca delle direttive amministrative e delle istruzioni tecniche impartite dalla Direzione stessa, come il Ministro della Difesa ha recentemente

ASSO BON ITALIANA

confermato rispondendo ad una interrogazione parlamentare sul punto specifico.

Altra preoccupante conseguenza del ritenuto venir meno dell'intera disciplina in materia di bonifica è il sempre più frequente ricorso, da parte di alcune imprese del settore, a tecniche esplorative del sottosuolo (magnetometria) del tutto inadeguate ad accertare con sufficiente certezza la presenza o meno di ordigni bellici; tecniche, infatti, che nessun disciplinare vigente ha mai previsto ed autorizzato.

In queste situazioni non v'è alcuna ragionevole certezza che l'attività sia svolta in modo da rinvenire tutti gli ordigni bellici presenti nelle aree da bonificare, mancando qualsiasi preventiva verifica della congruità dei prezzi stabiliti per gli interventi - come ha dimostrato il caso BREBEMI che l'Assobon ha già segnalato all'attenzione di tutte le competenti autorità – e, laddove erroneamente così si ritenesse, a causa del venir meno della sorveglianza dell'autorità militare sia nella fase delle prescrizioni, da impartire alle imprese attuatrici, sia nella fase dei controlli durante e dopo l'intervento di bonifica.

In un quadro già di per sé poco rassicurante non sorprende che recentemente si siano verificati anche episodi di inusitata gravità, rappresentati da interventi di bonifica falsamente certificati come eseguiti, sui quali sono in corso gli accertamenti delle competenti autorità.

3- Appare evidente – come mostrano i casi di cui si è detto – che fino a quando non saranno entrate in vigore norme che disciplinino la materia in modo più adeguato, la salvaguardia dei lavoratori e delle stesse opere realizzate resta affidata alla sorveglianza degli interventi di bonifica, che le autorità militari non mancheranno di svolgere con l'abituale scrupolo e severità, ma anche e soprattutto alla puntuale verifica della entità del servizio da rendere e della adeguatezza dei corrispettivi convenuti.

In ordine a quanto esposto, l'ASSOBON fornirà tutti i chiarimenti, notizie e precisazioni che le saranno richiesti ed a tale fine richiede ed auspica un prossimo incontro con il Direttore Generale.

Distinti saluti

ASSOBON ITALIANA
Il Presidente
Vincenzo Bellel

Sede legale c/o Studio Avv. Giampiero Pallotta
Via Nomentana, 76 – 00161 Roma
Cod. Fiscale 97072020585